

to e-mail
di it
01.02.2019
[Signature]

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: estratto verbale riunione endosezionale I sezione civile

Mittente: "Per conto di: segreteria.tribunale.foggia@giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 27/02/2019, 09:25

A: segreteria@avvocatifoggia.legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/02/2019 alle ore 09:25:36 (+0100) il messaggio

"estratto verbale riunione endosezionale I sezione civile" è stato inviato da "segreteria.tribunale.foggia@giustiziacert.it"

indirizzato a:

segreteria@avvocatifoggia.legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: CA7B747A-321F-F560-1DB3-B95AC2FA2B9E@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: estratto verbale riunione endosezionale I sezione civile

Mittente: "PEc Segreteria Tribunale di Foggia" <segreteria.tribunale.foggia@giustiziacert.it>

Data: 27/02/2019, 09:25

A: <segreteria@avvocatifoggia.legalmail.it>

Si invia in allegato l'estratto del verbale della riunione endosezionale su disposizione del presidente della I sezione Civile dott. Buccaro

Giulia Vizziello

Operatore Giudiziario

Segreteria Presidenza

— Allegati: —

postacert.eml	3,5 MB
estratto verbale endosezionale I civile.pdf	2,5 MB
dati-cert.xml	885 bytes



ORDINE AVVOCATI FOGGIA

Ordine Avvocati Foggia

Data 28/02/2019

Ricevuta di Protocollo 0000855/2019

Con la presente si attesta l'avvenuta ricezione all'ufficio del documento di tipo: Comunicazioni

Mittente:
TRIBUNALE FOGGIA

Oggetto:
POSTA CERTIFICATA: estratto verbale riunione endosezionale I sezione civile

Protocollo: 0000855/2019

Del: 28/02/2019

Ora: 10:52:29


Mezzo di trasmissione: E-mail

Titolario: 1 - Protocollo Informatico

Repertorio del servizio Istituzionale: 0000578/2019

L'ADDETTO





TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Estratto del verbale della riunione endosezionale del 29.01.2019, da trasmettere alla cortese attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

1. Primo punto all'ordine del giorno: *“Assegno di mantenimento nella separazione personale ed assegno di divorzio: rapporti”*.

La questione riguarda la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione a seguito dell'adozione degli opportuni provvedimenti da parte del Presidente del giudizio di divorzio, nelle more introdotto.

Quid iuris, quindi, nel caso in cui, pur non essendo stato ancora definito il giudizio di separazione, siano stati adottati da parte Presidente del giudizio di divorzio, nelle more instaurato, i provvedimenti urgenti di cui all'art. 4 l. div.?

Ritiene la Sezione di confermare l'orientamento già da tempo espresso sul punto.

In particolare, nel caso in cui, nelle more del giudizio di separazione, sia stato proposto dai coniugi giudizio di divorzio, in cui il Presidente abbia già adottato i relativi provvedimenti necessari ed urgenti, si determina, relativamente al giudizio di separazione, una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, salvo la verifica, da effettuare caso per caso, della sopravvivenza di alcune questioni rispetto alle quali non si è consumato l'interesse delle parti rispetto alla decisione nel processo di separazione o in quello instaurato ex art. 710 c.p.c.

2. Secondo punto all'o.d.g.: *“Spese di CTU e relativa anticipazione nei procedimenti con parte ammessa al gratuito patrocinio”*.

Si osserva che qualora una delle parti sia ammessa al gratuito patrocinio, in sede di conferimento dell'incarico si riscontra, sovente, la resistenza delle parti ammesse a provvedere alla dovuta anticipazione al Consulente.

Osserva la Sezione che nel caso di specie si segue il regime ordinario, secondo cui le spese gravano provvisoriamente su entrambe le parti, le quali sono infatti solidalmente tenute nei confronti del CTU.

Invero, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 3 (*“Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione”*), nel disciplinare il procedimento di

liquidazione degli onorari dell'ausiliario, prevede la cd. "prenotazione a debito" (con conseguente pagamento da parte dell'erario) quale rimedio a carattere residuale, al fine di evitare che il diritto alla percezione dell'onorario venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali (cfr. Corte Cost., n. 287/2008; Corte Cost., n. 12/2013). Le spese relative alla consulenza tecnica sono pertanto legittimamente poste dal giudicante, sia pur in via provvisoria, in capo ad entrambe le parti, in solido tra loro, a prescindere dalla loro eventuale ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, a nulla valendo le istanze eventualmente proposte delle parti di modifica del provvedimento del giudice, nei termini precedentemente indicati: tali istanze non possono in alcun modo essere accolte, poiché stante il carattere residuale ed eventuale della prenotazione a debito, tutte le parti del giudizio sono solidalmente tenute, nei confronti del CTU, al pagamento del suo onorario, eccetto che per le cd. "spese vive" (ossia le spese sostenute per l'incarico e le spese e indennità di trasferta, che ai sensi dell'art. 131, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sono "*anticipate dall'erario*"), ed eccetto per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal PM, ove gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando sono interamente anticipati dall'erario, in applicazione dell'art. 145 TUSG.

3. Terzo punto all'o.d.g.: "*Individuazione del giudice dal quale deve essere gestita la custodia nell'ambito di sequestri giudiziari concessi su ricorso cautelare ante causam od in sede di reclamo in riforma del provvedimento di rigetto in prima istanza: giudice del giudizio di merito o giudice che ha concesso la misura (laddove diversi), anche nel caso in cui la custodia permanga all'esito della definizione del giudizio di merito?*".

Preliminarmente va osservato che è onere delle parti informare il giudice del merito dell'eventuale esistenza di un procedimento cautelare proposto *ante causam* o in sede di reclamo e definiti da altro giudice.

Tanto premesso, secondo quanto espressamente previsto dalle tabelle organizzative di questo Tribunale per il triennio 2014/2016 (decreto n. 53 del 1 giugno 2015) e per il triennio 2017/2019 (decreto n. 57 del 29 giugno 2017), "*in tutti i casi in cui risulti accertato o segnalato dalla cancelleria che si tratti di procedimenti di merito instaurati dopo la decisione su di un'istanza cautelare ante causam, questi dovranno essere assegnati, in deroga ai criteri ordinari di assegnazione, al medesimo giudice che ha già deciso sull'istanza cautelare*". La previsione si è resa necessaria al fine di evitare, ove possibile, che la decisione sul provvedimento cautelare sia assegnata ad un giudice diverso, per evidenti ragioni di economia processuale e non sussistendo, al riguardo, alcuna incompatibilità.

Quanto all'interpretazione del concetto "*medesimo giudice che ha già deciso sull'istanza cautelare*" di cui alle Tabelle, in particolare, il relativo procedimento di merito dovrà essere assegnato al relativo giudice assegnatario del procedimento cautelare, ancorché reclamato. Pertanto, nel caso in cui sia stato proposto, dalle parti, un giudizio di reclamo

avverso un provvedimento cautelare *ante causam*, il giudizio di merito dovrà essere assegnato al primo giudice del giudizio cautelare, a prescindere dall'esito del giudizio di reclamo.

La Sezione ritiene di dover confermare l'orientamento di cui in precedenza, in conformità al criterio attualmente vigente al livello tabellare. Osserva, invero, la Sezione che tale criterio può ritenersi vigente anche per il passato, per le stesse esigenze di economia processuale di cui in precedenza.

4. Quarto punto all'o.d.g.: *“Gratuito Patrocinio: a) revoca contestualmente alla decisione del procedimento laddove non vi sia la documentazione e/o istanza di liquidazione del compenso da parte del difensore; b) necessità del provvedimento collegiale anche laddove la causa si estingua ex art. 309 c.p.c.; c) Esito del confronto tra il Presidente del tribunale, Presidenti di sezione ed Avvocatura su alcuni aspetti problematici del gratuito patrocinio”*.

Ritiene la Sezione, quanto al punto sub lett. a), che nulla osta alla revoca del beneficio del gratuito patrocinio contestualmente alla decisione del procedimento laddove non vi sia la documentazione e/o istanza di liquidazione del compenso da parte del difensore.

Nulla osta nemmeno con riguardo al punto sub lett. b).

Quanto, infine, al punto sub lett. c), il Presidente della Prima Sezione Civile illustra gli esiti del confronto tra il Presidente del tribunale, i Presidenti di sezione e l'Avvocatura in merito ad alcuni aspetti problematici del gratuito patrocinio.

Al riguardo, osserva la Sezione che, in tema di cd. “doppia dimidiazione” del compenso degli avvocati di parti ammesse al Gratuito patrocinio - i quali si vedono decurtare l'onorario in prima battuta in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014 ed in seconda battuta in applicazione dell'art. 130 TUSG - pare opportuno fissare la prima dimidiazione ex art. 4 DM 55/2014 al 30%.

La Sezione si dichiara inoltre favorevole ad accordare al procuratore della parte ammessa al gratuito patrocinio l'aumento del compenso a seguito della trasformazione del giudizio, da contenzioso in consensuale o congiunto.

5. Quinto punto posto all'o.d.g.: *“Recenti interventi della S.C. in tema di perdita di chance e compensatio lucri cum damno: determinazioni”*.

La Sezione prende atto dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Quanto al tema della perdita di *chance*, ha affermato di recente la Cass., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641 che va esclusa *“la identità sostanziale del petitum nel caso in cui, chiesto il risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute; il rapporto parentale), la domanda muti, in corso di giudizio (e in spregio alle preclusioni di legge) - in istanza risarcitoria da perdita di chance, attesa la ontologica diversità del bene tutelato (i.e. dell'oggetto della lesione)”* (cfr. anche Cass., n. 13491/2004 e Cass., n. 21245/2012). Tale orientamento si pone in contrasto e supera il

precedente arresto (per il quale, v. Cass. 12961/2011) secondo cui *“quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell'esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione”*. Quanto a quest'ultimo orientamento, si sostiene, in particolare, come l'attore, in un suo atto difensivo, ben possa limitarsi a meglio definire giuridicamente la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, senza per ciò alterarne l'oggetto originario, con conseguente mera riduzione del *petitum* originario, che non richiede alcuna autorizzazione del giudice (cfr., in tal senso, Cass., n. 4003/2007).

La Sezione prende atto del contrasto formatosi in giurisprudenza sul punto.

La Sezione prende altresì atto dei recenti approdi giurisprudenziali in materia di *compensatio lucri cum damno*. Vanno a questo fine richiamate le recenti sentenze gemelle (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566 e 12567).

Le recenti sentenze delle Sezioni Unite rappresentano l'atto finale di un tormentato percorso giurisprudenziale: esse decidono sull'opportunità di detrarre dal risarcimento del danno ottenuto le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo e, dunque, pongono come questione imprescindibile da affrontare l'applicabilità ai casi di specie del principio della *compensatio lucri cum damno*.

I casi presi in considerazione dalle Sezioni unite sono quattro.

Nel primo (sent. n. 12565/2018), la S.c. è stata chiamata a stabilire se, nella liquidazione del danno da fatto illecito, dal computo del pregiudizio sofferto dalla compagnia aerea titolare del velivolo abbattuto nel disastro aviatorio di Ustica vada defalcato quanto essa abbia ottenuto a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita dell'aeroplano. Ci si chiede, in particolare, se dall'ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante debba essere detratta l'indennità assicurativa derivante dall'assicurazione contro i danni che il danneggiato abbia percepito in conseguenza del fatto illecito, si confrontano due orientamenti. Per le Sezioni Unite *“Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”*.

Nel secondo (sent. n. 12566/2018) la questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: se dal computo del pregiudizio sofferto dal lavoratore a seguito di infortunio sulle vie del lavoro causato dal fatto illecito di un terzo, vada defalcata la rendita per l'inabilità permanente costituita dall'INAIL. Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite *“L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'INAIL per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del*

risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”.

Nel terzo (sent. n. 12567/2018) la questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: se dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, debba sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento erogata al minore dall'Inps. Le Sezioni Unite hanno al riguardo affermato che *“Dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps in conseguenza di quel fatto”.*

Nel quanto ed ultimo caso (sent. n. 12564/2018) la questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: se il danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, consistente nella perdita dell'aiuto economico offerto dal defunto, debba essere liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità accordata al superstite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Le Sezioni Unite hanno al riguardo affermato che *“Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto”.*

*Il Presidente della Prima Sezione Civile
dott. Antonio Buceato*

